

f

**ACCORDO REGIONALE**  
**ATTUATIVO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE del 13/9/2011**  
**e**  
**del D. Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGISLATIVE**  
**Torino, 6 marzo 2012**

Le Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato Imprese  
CNA  
Casartigiani

e le

Confederazioni Sindacali del Piemonte  
CGIL  
CISL  
UIL

*[Handwritten signatures in blue ink]*

sottoscrivono il presente Accordo in sostituzione dei precedenti Accordi regionali in materia, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali regionali realizzate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

**Premesso che**

- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi),

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**convengono quanto segue**

il presente Accordo si applica alle imprese che occupano personale dipendente aderenti alle Confederazioni Artigiane Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, Casartigiani Piemonte e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)**

Le Parti valutano concordemente che il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alla realtà delle micro e piccole imprese.

Le Parti convengono che, nell'ambito di ciascuno degli otto EBAP di bacino piemontesi, siano formalizzati da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, i Rappresentanti dei Lavoratori per

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

la Sicurezza Territoriali RLST, per un numero complessivo di 27 sull'intero territorio piemontese (**allegato 1**).

Le imprese concorreranno al finanziamento dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per l'espletamento dei compiti previsti dalla normativa di legge come determinato dall'Accordo nazionale del 13 settembre 2011 e dalla lettera A) del Verbale di intesa regionale del 9 dicembre 2010.

Il mandato di ogni RLST ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Organizzazioni garantiscono la permanenza nel ruolo per almeno dodici mesi.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle Organizzazioni sindacali che hanno proceduto alla loro formalizzazione, purché con soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione.  
(i RLST devono essere formati dopo la nomina e prima di entrare in carica)

Le OO.SS. si impegnano a garantire la continuità dell'attività di rappresentanza dei RLST.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali devono acquisire attraverso la formazione le competenze necessarie all'espletamento del proprio ruolo.

La formazione degli RLST sarà fornita secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 48 comma 7 e secondo le indicazioni attuative eventualmente predisposte dall'OPRA.

Gli RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva.

La figura del RLST è incompatibile, ai sensi del comma 8, art. 48 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'intero territorio regionale, con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi paritetici previsti dal presente Accordo.

L'EBAP invierà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo copia dell'informativa (**allegato 2**) alle imprese che ne daranno comunicazione ai lavoratori.

Le aziende potranno in ogni caso reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Accordo sul sito internet dell'EBAP [www.ebap.piemonte.it](http://www.ebap.piemonte.it).

Entro 10 giorni dalla firma del presente Accordo le OO.SS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito, le rispettive aree/territori di competenza all'OPRA, all'OPTA territorialmente competente e, per il loro tramite, alle Associazioni datoriali.

L'OPRA provvederà a comunicare a ciascuna impresa, come da **allegato 2**, all'INAIL Regionale e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST.

Le comunicazioni agli Enti, di competenza dell'OPRA, saranno definite mediante specifica procedura informatica.

Gli RLST predisporranno un programma annuale di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli OPTA entro il mese di novembre di ciascun anno.

Gli RLST relazioneranno all'OPTA almeno una volta all'anno sull'attività svolta.

Il programma annuale e le relazioni predisposte saranno trasmesse all'OPRA a cura degli OPTA mediante specifica procedura informatica.

L'accesso in azienda dell'RLST è regolamentato dalle procedure di cui all'**allegato 3**.

Le imprese comunicano all'RLST c/o l'OPTA, secondo il fac-simile **allegato 3A**.

Per quanto riguarda le procedure di gestione delle controversie, si fa riferimento agli **allegati 4, 4A e 4B**.

## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il datore di lavoro provvederà ad informare i lavoratori, anche mediante affissione in bacheca, del comunicato di cui all'**allegato 5** che verrà inviato a tutte le aziende risultanti con dipendenti, da parte dell'EBAP entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Ai sensi delle norme vigenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato a livello territoriale.

Le aziende potranno comunque reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente accordo sul sito internet dell'EBAP [www.ebap.piemonte.it](http://www.ebap.piemonte.it).

Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sia - istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.

In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data di stipula del presente Accordo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali operano fino al termine del mandato e sono rieleggibili.

Nelle imprese in cui i lavoratori non abbiano eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, secondo le modalità previste dall'**allegato 6**, la funzione viene attribuita al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno.

Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ne elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Nel caso di elezione dell'RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all'OPRA utilizzando l'**allegato 7**.

Le aziende inoltre dovranno comunicare telematicamente all'INAIL il nominativo dell'RLS secondo i termini e le modalità previste dall'Istituto.

Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e smi e riportati nell'**allegato 8**.

Per l'espletamento dei ruoli previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'RLS saranno riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

## ORGANISMO PARITETICO REGIONALE ARTIGIANATO (OPRA)

Il Comitato Paritetico Regionale per l'Artigianato (CPRA) costituito sulla base degli Accordi regionali del 12/05/1997 e 9/11/2004 viene ridefinito in base all'Accordo nazionale del 13 settembre 2011 in Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (OPRA).

Le Parti sociali a livello regionale definiranno tramite Accordo regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III°, Titolo II°, Libro primo del Codice Civile.

L'OPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese il quale ne gestisce la segreteria.

L'OPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA e 6 in rappresentanza delle OO.SS.

La durata in carica dei componenti l'OPRA è a tempo indeterminato. E' facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.

Nell'ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA e uno in rappresentanza delle OO.SS.

Le Parti datoriali e sindacali nominano rispettivamente all'interno della propria rappresentanza almeno 2 esperti tecnici per ciascuna delle OO.AA e delle OO.SS.

L'OPRA potrà anche, su specifici progetti, avvalersi di consulenze tecniche sia interne che esterne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

L'OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull'applicazione dei diritti di formazione, informazione e rappresentanza, così come specificato dall'art. 51 comma 2 del D.Lgs 81/2008, che non hanno trovato composizione a livello di OPTA.

L'OPRA è prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA in caso di eventuali controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

L'OPRA riceve altresì, da parte delle aziende, comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale – qualora eletto dai lavoratori – redatta secondo il fac – simile allegato 3A.

Le decisioni dell'OPRA sono assunte all'unanimità.

L'OPRA predispone all'inizio di ogni anno un piano di attività e svolge funzioni di:

- promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale;

- promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all'attività degli RLST.

L'OPRA provvede inoltre alla comunicazione dei nominativi degli RLST ed eventuali variazioni, nei confronti delle aziende, dell'INAIL, dell'Organo di vigilanza, dell'OPNA.

Le modalità operative di trasmissione dei nominativi degli RLST saranno definite all'interno dell'OPRA.

L'OPRA predisporrà un programma annuale di lavoro e di attività a supporto delle imprese e dei lavoratori incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante la realizzazione e l'aggiornamento di un manuale informativo generale e di specifici manuali di settore.

L'OPRA riceve, da parte delle aziende, comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -qualora eletto dai lavoratori- redatta secondo il fac-simile **allegato 7**.

L'OPRA elabora e trasmette all'OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno all'Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'attività svolta a livello regionale.

L'OPRA per coadiuvare l'attività degli RLST predispone di concerto con l'EBAP una specifica procedura informatica fornendo anche un supporto hardware fisso e mobile per una più coordinata e migliore gestione degli interventi degli RLST.

L'EBAP in relazione alla quota del punto b) della delibera del comitato esecutivo dell'EBNA del 12/5/2010 terrà una specifica contabilità e fornirà all'OPRA i dati inerenti l'andamento dei versamenti delle imprese aderenti al sistema della bilateralità in merito alla sicurezza.

L'EBAP fornirà all'OPRA la situazione economica inerente la quota del punto b) della delibera del comitato esecutivo dell'EBNA del 12/5/2010 secondo quanto previsto dal Verbale d'intesa regionale del 9/12/2010.

Tutte le informazioni fornite all'OPRA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

### **ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANATO (OPTA)**

Gli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato, costituiti sulla base degli Accordi regionali del 12/05/1997 e 9/11/2004, sono così ridefiniti.

L'ambito territoriale degli OPTA coincide con quello già definito per le sedi degli EBAP di Bacino e specificamente: Alessandria; Asti; Biella; Cuneo; Novara; Torino; Vercelli; Verbano/Cusio/Ossola.

L'OPTA opera presso le sedi degli EBAP di Bacino a cui è affidata la segreteria.

L'OPTA è costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA, tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli EBAP di bacino, e 3 in rappresentanza delle OO.SS.

Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.

In sede di Bacino le Parti possono far coincidere i Rappresentanti dell'OPTA con quelli dell'EBAP territoriale. Essi durano in carica a tempo indeterminato.

E' facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.

Nell'ambito dell'OPTA sono nominati due coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA e uno in rappresentanza delle OO.SS; essi durano in carica 3 anni e sono riconfermabili.

I pronunciamenti dell' OPTA vengono assunti all'unanimità.

L'OPTA è la sede in cui si esplicano da parte delle aziende gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

Presso la stesse sede, si svolge altresì la riunione periodica convocata ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

L'OPTA riceve e trasmette al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale la comunicazione delle aziende, redatta secondo il fac-simile **allegato 3A**, dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.


Le Organizzazioni sindacali comunicano tramite gli EBAP di Bacino all'OPTA i nominativi dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., purché dispongano di figure con specifiche competenze.

Gli OPTA sono altresì prima istanza per risolvere eventuali controversie sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST.

Tutte le informazioni fornite all'OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.Lgs. 81/08 e smi.

CGIL  


CISL  


UIL  


CONFARTIGIANATO  
  
CNA  


CASARTIGIANI  
